

ROSAMARIA FERORELLI

L'EVENTO SPORTIVO COME BENE IN SENSO GIURIDICO ALLA LUCE DEL D.LGS. N. 9/2008

1. Da tempo lo sport è oggetto di rilevanti interessi economici e di un'attività appositamente organizzata per la realizzazione di eventi sportivi. Ne consegue l'importanza di individuare le possibilità giuridiche di sfruttamento economico di questi eventi e il soggetto o i soggetti che possono ritenersi titolari di tali diritti di sfruttamento¹.

Tra i diversi modi di trarre utilità economiche da un evento sportivo il più rilevante oggi è, senza dubbio, la cessione dei diritti di ripresa e di trasmissione delle relative immagini con i diversi mezzi audiovisivi².

Diritti, questi ultimi, che sono stati oggetto di un recente intervento normativo³. Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9⁴, intitolato « Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse », regola infatti, dopo averli definiti, la cessione a terzi dei diritti di trasmissione audiovisiva con riferimento agli eventi sportivi individuati nell'art. 1, ossia: campionati, coppe e tornei professionistici e le correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale⁵.

¹ Il presente scritto riproduce — con l'aggiunta delle note — la relazione tenuta dall'autore al convegno dal titolo: *Le regole del gioco: valori sportivi e tutele giuridiche*, svoltosi presso il Tribunale di Taranto, Auditorium « avv. F. Miro », il 25 giugno 2009, organizzato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto - Fondazione scuola forense.

² Si veda, L. NIVARRA, *I « diritti esclusivi di trasmissione di eventi »*, in *AIDA*, 2008, 40.

³ Precedentemente esisteva una disciplina, ma limitata agli eventi calcistici più importanti, ci si riferisce all'art. 2 L. 29 marzo 1999, n. 78, che attribuiva espressamente, per la prima volta, la titolarità « dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata » a « ciascuna società di calcio di serie A e B »; si rinvia a M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, in *AIDA Quaderni*, 2000, 307-309. Più recentemente, con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi primari e seconda-

ri relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Calcio quali: campionato di serie A, campionato di serie B, Coppa Italia, Supercoppa, campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera si veda, la deliberazione AGCOM del 14 maggio 2009 « *Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9* ».

⁴ Il decreto dà attuazione alla legge 19 luglio 2007, n. 106, recante la « Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale ».

⁵ Al riguardo, si rinvia agli interessanti interventi di V. ZENO-ZENCOVICH, *Il*

Tale normativa non ha risolto però tutti i problemi che la materia solleva⁶. Si consideri tra l'altro che dal suo ambito di applicazione sono escluse, come viene affermato espressamente nella relazione illustrativa di accompagnamento, le competizioni non professionistiche o non ufficiali, anche se organizzate in forma di torneo, come per esempio le amichevoli; inoltre, stante il riferimento a campionati, coppe e tornei professionistici a squadre, sono esclusi anche tutti gli sport non organizzati in forma di campionato, coppa o torneo.

Il decreto, comunque, riconoscendo espressamente in capo all'« organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi » la contitolarietà « dei diritti audiovisivi », riguardo agli eventi indicati, conferma la rilevanza giuridica del termine di riferimento oggettivo di tali diritti, ossia degli eventi sportivi, oggetto di tale disciplina.

In assenza di una specifica normativa, in passato la questione della tutelabilità degli eventi sportivi è stata oggetto di accesi dibattiti, tanto in dottrina che in giurisprudenza⁷. La problematica è stata affrontata nel solco di quella più ampia questione che animava la discussione giuridica, quale quella della tutelabilità, sotto il profilo del diritto d'autore, di quegli spettacoli o giochi televisivi non aventi ad oggetto opere dell'ingegno già preesistenti nella loro completezza e unitarietà al momento delle loro messa in onda e svolgentesi sulla base di un'idea iniziale, ossia su uno schema o canovaccio di gioco o di programma che si sviluppa poi in modo più o meno improvvisato nel corso della trasmissione stessa⁸.

Il dibattito ha col passare del tempo coinvolto spettacoli e manifestazioni di vario genere, portando a discutere circa l'esistenza o meno di un diritto di trasmettere con il mezzo audiovisivo un determinato evento mediatico o alcune immagini dello stesso⁹.

« diritto di accesso » per « brevi estratti di cronaca » degli eventi sportivi, in *AIDA*, 2008, 71-82; Id., *La statalizzazione dei « diritti televisivi sportivi »*, in questa *Rivista*, 2008, 695 ss.; e di L. NIVARRA, *I « diritti esclusivi di trasmissione di eventi »*, cit., 33-45.

⁶ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *La statalizzazione dei « diritti televisivi sportivi »*, cit., 707.

⁷ Si rinvia a M. FABIANI, *Lo spettacolo radiofonico e televisivo nella disciplina del diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1961, I, 63 ss. Sull'argomento, oltre agli autori successivamente richiamati in nota, v., fin d'ora, O. TROLANO, *Il « diritto » sullo spettacolo sportivo (tutela giuridica dell'interesse alla sua utilizzazione)*, in *AIDA*, 2003, 144-182; P. AUTERI, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà di informazione*, in *AIDA*, 2003, 183-208; E. PODOGICHE, « *Diritti televisivi* » e *teoria dei beni*, Padova, 2003, 2 ss.

⁸ Vedi, O. GRANDINETTI, *La tutela del prodotto radiotelevisivo*, in *Tratt. dir. amm.*, Zaccaria (diretto da), XV, 2, Padova 1996, 532 ss.

⁹ Ci si riferisce in particolare ai nuovi sistemi di trasmissione e diffusione di immagini attuati dai gestori di telefonia mobile, attraverso la tecnologia Gprs e Umts, oggetto di recenti contenziosi, relativi al servizio allestito da vari gestori di telefonia cellulare di diffusione in tempo reale sui display dei telefoni cellulari di una cronaca multimediale dei goals segnati da varie squadre di calcio, costituita da un testo descrittivo dell'evento che ha portato al goal, un file audio e alcune immagini fotografiche dell'azione, al riguardo, v. Trib. Roma, ord., 21 luglio 2003, in questa *Rivista*, 2003, 785 (e in *AIDA*, 2003, 947); Trib. Milano, ord., 14 luglio 2003, in questa *Rivista*, 2003, 780; Trib. Milano, ord., 3 settembre 2003, in *Giur. merito*, 2004, 1138 (s.m.); Trib. Roma, ord., 31 marzo 2003, *Foro it.*, 2003, I, 1879 (e in questa *Rivista*, 2003, 303, nonché in *Giur. merito*, 2004, 263 e in *AIDA*, 2003, 942); Trib. Verona, ord., 11 marzo 2003, *Giur. merito*, 2004, 264 (e in *Foro it.*, 2003, I, 1879, nonché in *AIDA*, 2003, 939); Trib. Brescia, ord., 28 febbraio 2003, *Giur. merito*, 2004, 264; Trib. Brescia, ord., 15 marzo 2003, inedita, ma repes-

Si è arrivati quindi a coniare l'espressione « diritti televisivi » con riferimento a manifestazioni di vario tipo anche se poi, in pratica, con tale espressione ci si riferiva soprattutto agli eventi sportivi, i quali ne rappresentano i casi più significativi.

Per molto tempo, il fenomeno non è stata accompagnato da un'adeguata riflessione giuridica che prendesse in considerazione la complessità dei problemi che pone. Basti considerare, ipotesi tra le più emblematiche, come la ripresa di un evento sportivo coinvolga vari soggetti e, dunque, determini molteplici rapporti che coinvolgono gli « attori » dell'evento, l'impresa organizzatrice della trasmissione, l'impresa organizzatrice della manifestazione e a volte i diversi sponsors tanto dell'evento, che della trasmissione¹⁰. Molteplicità di rapporti negoziali che avrebbero tratto certamente giovamento da una disciplina specifica ed organica che ne affrontasse le diverse problematiche.

La complessità del fenomeno sotto il profilo economico e sociale e l'importante attività negoziale che vi ruota intorno sollecitano l'interesse a verificare la rilevanza giuridica degli eventi sportivi al di fuori di quelli oggetto della disciplina di cui al D.Lgs. 9/2008 e, dunque, ad inquadrare sul piano civilistico l'oggetto dei c.d. « diritti televisivi »¹¹.

Al riguardo, peraltro, si è riscontrata una certa confusione in quanto si è discusso a volte della qualificabilità dei « diritti televisivi » nell'ambito della categoria dei beni, laddove invece i beni costituiscono al più l'oggetto di tali diritti, ma non coincidono certo con i diritti stessi.

2. Sulla questione, in passato, sono state formulate diverse ipotesi ricostruttive, il più delle volte sollecitate da fattispecie concrete in cui occorreva decidere circa il diritto di terzi (operatori radiotelevisivi) di trasmettere immagini degli eventi sportivi organizzati da altri; e, perciò, relativamente alla legittimità di imporre « limitazioni » alla possibilità dell'organizzatore di sfruttare economicamente lo spettacolo sportivo, in favore dell'esercizio del diritto di cronaca; e, viceversa, circa la legittimità dei « limiti » imposti dall'organizzatore agli organi di informazione¹².

La questione viene quindi affrontata in chiave di conflitto tra un diritto « esclusivo » dell'organizzatore da un lato (di cui si discute circa la sussistenza) e il diritto di cronaca dall'altro; e porta gli interpreti a domandarsi se l'organizzazione di un evento sportivo faccia sorgere in capo all'organiz-

ribile sul web in: *www.interlex.it*. Si veda, M. MOLINARI, *Ricostruzione videografica degli « highlights » di manifestazioni sportive: sfruttamento economico o legittima manifestazione del diritto di cronaca?*, in *Dir. aut.*, 2003, 225 ss.; P. AUTERI, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive*, cit., 183 ss.; O. TROIANO, *Il « diritto » sullo spettacolo sportivo*, cit., 151 ss.; U. PATRONI GRIFFI, *I diritti di trasmissione di highlights*, in *AIDA*, 2003, 218 ss.

¹⁰ Con riferimento agli eventi sportivi, v., A. MUSSO, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, in *AIDA*, 2000, 473.

¹¹ Al riguardo, cfr. l'analisi di E. PODDIGHE, *op. ult.*, cit., 61 ss., la quale conclude negando la configurabilità dei diritti televisivi in termini di diritti assoluti, in quanto si tratterebbe di beni oggetto di diritti di credito, ma proponendo rimedi (tutela concorrenziale, risarcitoria ex art. 2043 c.c. e cautelare) volti ad estendere, oltre il rapporto obbligatorio, la tutela dell'organizzatore sportivo, riconoscendo l'incongruenza al riguardo della tesi « contrattualistica ».

¹² Sulla nozione di organizzatore di spettacoli sportivi, v. O. TROIANO, *Il « diritto » sullo spettacolo*, cit., 176 ss.

zatore un diritto assoluto di registrazione e trasmissione audiovisiva delle immagini e, conseguentemente, quale sia la natura di tale diritto e come si ponga rispetto al diritto costituzionalmente garantito alla libertà di informazione di cui all'art. 21 Cost.

Posta in questi termini la questione è risultata chiaramente di complessa soluzione.

In realtà, al posto di indagare circa la sussistenza o meno dell'« esclusività » dell'utilizzazione dell'evento sportivo, sarebbe stato opportuno verificare l'esistenza di un bene tutelabile e, dunque la sua idoneità a costituire oggetto di diritti e di rapporti. Solo dopo aver risolto tale aspetto sembra possibile infatti risolvere le questioni attinenti all'« esclusività » della titolarità del diritto e dell'utilizzazione del bene che ne forma oggetto, nonché delineare il contenuto del diritto stesso¹³.

Si ritiene opportuno chiarire che attualmente tale specifica problematica trova una sua regolamentazione, per quanto concerne le « *manifestazioni di preminente interesse generale* » nell'art. 5, L. 27 ottobre 1993, n. 422, che ha espressamente concesso alle emittenti televisive locali e radiofoniche nazionali e locali « ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che interessano il bacino d'utenza oggetto della concessione »¹⁴; con riferimento agli eventi che hanno un « *particolare rilevanza per la società* », nell'art. 4, comma 1°, lett. g), D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, il quale espressamente riconosce il diritto alla « diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità, in quanto aventi particolare rilevanza per la società »; ed infine, con riferimento in particolare agli « eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale », nell'art. 5 D.Lgs. n. 9/2008, che ha riconosciuto « agli operatori della comunicazione » il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione, prevedendo espressamente che l'esercizio del diritto di cronaca non debba pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento¹⁵.

Nel D.Lgs. 9/2008 si chiarisce, inoltre, che non pregiudica lo sfruttamento normale di tali diritti la comunicazione al pubblico, scritta o sonora,

¹³ Non persuade, pertanto, l'affermazione secondo cui parrebbe sostenersi che la questione relativa all'individuazione delle limitazioni apponibili all'attività informativa prescinda sostanzialmente dalla problematica relativa alla configurazione dell'oggetto dei diritti televisivi, cfr. E. Poddighe, *ivi*, 64, in quanto, a ben vedere, è proprio dall'individuazione dell'« oggetto », tanto del « diritto televisivo » che del « diritto d'informazione » che diviene possibile definire il contenuto della situazione protetta.

¹⁴ Al riguardo, cfr., V. ZENO-ZENCOVICH, *Il « diritto di accesso » per « brevi estratti di cronaca » degli eventi sportivi*, cit., 72 ss. il quale osserva come tale disposizione sia stata lasciata intatta dal D.Lgs. 9/2008, ponendo problemi di coordinamento, ovvero di abrogazione tacita.

¹⁵ Con riferimento alle competizioni calcistiche più importanti, si vedano anche le linee guida approvate dall'AGCOM, il 14 maggio 2009, *Approvazione delle linee guida*, cit.

anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati. Viene peraltro garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali, la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo¹⁶.

3. Precisati questi aspetti, appare interessante ripercorrere in breve i diversi orientamenti interpretativi che si sono riscontrati nella materia in esame, per poi passare a verificare gli ultimi sviluppi normativi.

Come anticipato, la questione è stata affrontata partendo non dall'individuazione del bene, ma dalla natura del diritto da riconoscersi in capo all'organizzatore. Al riguardo, pur nella varietà di premesse e posizioni, si rilevano due contrapposti punti di vista tesi a sostenere rispettivamente la natura assoluta o relativa dei diritti aventi ad oggetto l'evento sportivo.

Il riconoscimento di un diritto assoluto e di un correlativo *ius excludendi* in capo all'organizzatore di eventi sportivi è raggiunto mediante due differenti *iter* argomentativi.

Il primo orientamento, minoritario, riconduce i diritti sugli eventi sportivi nell'ambito della disciplina del diritto d'autore come ipotesi « atipica » o quale diritto « connesso » a quest'ultimo¹⁷. La seconda tesi, invece, si basa sul principio secondo cui ogni risultato dell'attività di impresa costituisce un bene, il cui sfruttamento commerciale è riservato all'imprenditore.

La prima opzione ricostruttiva, che è stata seguita peraltro dal legislatore con il recente D.Lgs. 9/2008, è affermata per la prima volta dalla Pretura di Roma nel 1987¹⁸, in relazione ad una fattispecie in cui si doveva decidere circa il diritto di trasmissione di una radiocronaca di una partita di calcio.

¹⁶ Sul punto cfr., V. ZENO-ZENCOVICH, *Il « diritto di accesso » per « brevi estratti di cronaca » degli eventi sportivi*, cit., 72 ss.; L. NIVARRA, *I « diritti esclusivi di trasmissione di eventi »*, cit., 42 ss., in particolare, nota 27; nonché, U. PATRONI Griffi, *Gli eventi non monopolizzabili*, AIDA, 2008, 46 e, in particolare, 54-57.

¹⁷ In senso contrario in ordine alla possibilità di applicare alla fattispecie la tutela apprestata dal diritto d'autore, v., App. Roma, 10 novembre 1980, in *Foro it.*, 1981, I, 520; Cass. 29 luglio 1963, n. 2118, *Foro it.*, 1963, I, 1631 e in *Riv. dir. comm.*, 1963, II, 480 ss., con nota di D. PETTITI, *In tema di riproduzione cinematografica della gara sportiva*; Pret. Roma, 15 novembre 1955, in *Dir. aut.*, 1956, 68, con nota di M. FERRARA SANTAMARIA, *In*

tema di esclusività e di divieto di riprese cinematografiche di avvenimenti sportivi.

¹⁸ Pret. Roma, 18 settembre 1987, in *Foro it.*, 1988, I, 683 e in questa *Rivista*, 1988, 132, con nota critica di F. MORESE, *Manifestazione sportiva: diritti dell'organizzatore e diritto di cronaca*, il quale ritiene che il potere di esclusione dell'organizzatore dovrebbe essere fondato sull'inviolabilità del domicilio (nel senso che l'organizzatore in quanto abbia il godimento — in virtù dei più vari titoli: proprietà locazione, ecc. — del luogo in cui questa si svolge abbia correlativamente il potere di precludervi l'accesso ai terzi) — prima e indipendentemente che nel preteso diritto esclusivo di sfruttamento economico dello spettacolo; sulla pronuncia, in senso critico, cfr., anche, E. PODDIGHE, *ivi*, 8.

Nel caso di specie, la società titolare di una radio rivendicava, in nome del diritto di cronaca, il diritto di svolgere cronache e commenti, in diretta e in contemporanea, sullo svolgimento delle partite di calcio giocate allo Stadio Olimpico di Roma dalle società Roma e Lazio e chiedeva che fosse inibito, alla Lega Nazionale Professionisti e a tali società di calcio, qualsiasi atto o omissione volti a impedirle l'accesso alla tribuna stampa e ai servizi dello stadio stesso, per tutta la durata dei campionati di calcio.

Il ricorso viene respinto in quanto si riconosce in capo all'organizzatore dell'evento sportivo un diritto esclusivo di utilizzazione economica dello stesso, diritto di carattere assoluto, assimilabile a quello dell'autore di un'opera dell'ingegno, che si traduce in un « diritto di esclusione », valido verso tutti.

Anticipando le possibili obiezioni che la tesi avrebbe potuto suscitare circa il riconoscimento di un diritto assoluto « atipico », si afferma che può adottarsi un procedimento analogo a quello già sperimentato dalla Cassazione¹⁹, nella pronuncia con cui si individuava la sussistenza del diritto all'identità personale, ossia « potrebbe farsi riferimento, per quel che attiene alle radici normative, all'art. 41 della Costituzione e, per quel che riguarda la disciplina positiva, per analogia, agli artt. 12 ss. della legge sul diritto d'autore »²⁰.

Quanto alla pretesa violazione del diritto all'informazione e di cronaca, nella pronuncia si evidenzia che nel caso di spettacoli organizzati a scopo di lucro, il diritto di cronaca trova un limite nel diritto esclusivo dell'organizzatore di sfruttamento economico del prodotto della sua attività; dunque, nel caso di una partita di calcio il diritto è sufficientemente soddisfatto con la notizia della programmazione della partita e del suo risultato finale: « Tutto il resto è spettacolo »²¹.

¹⁹ Si tratta di Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211, con nota di R. PARDOLESI e in questa *Rivista*, 1985, 965, con nota di FIGONE.

²⁰ Tesi condivisa da Trib. Verona, ord., 14 gennaio 1997, in *Dir. ind.*, 1997, 481, con commento di F. POLETTINI, *Radio-cronaca sportiva e violazione di esclusiva*.

²¹ Analogamente, cfr. App. Roma, 10 novembre 1980, cit., 522, in cui si precisa che l'emittente televisiva deve dare « notizia dello spettacolo, non lo spettacolo come notizia ». Spesso peraltro in giurisprudenza si cerca di fissare le regole del rapporto in esame fondandole su criteri di ordine « quantitativo », cercando di individuare cioè di volta in volta una sorta di linea di confine tra cronaca e spettacolo, v. ad esempio, Pret. Roma, 26 novembre 1977, in *Temi rom.*, 1977, 630 (e in *Giur. merito*, 1978, 530, con nota di S.A. ROMANO, *Diritto di cronaca e ripresa di spettacoli sportivi*); come evidenziato da F. MORESE (*Manifestazione sportiva: diritti dell'organizzatore e diritto di cronaca*, cit., 142), i criteri formulati al riguardo sono molteplici, quali il « sintetico resoconto », la « noti-

zia della partita e del risultato finale » o anche la « cronaca dell'evento corredata da immagini statiche », nonché di difficile utilizzazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, tutto l'evento avesse durata di pochi secondi; in realtà la questione avrebbe trovato una più facile soluzione qualora non fosse stata affrontata sul piano dell'individuazione dei « limiti » tra cronaca e spettacolo, bensì su quello dell'individuazione dell'oggetto del diritto di informazione e di cronaca; si richiama alla funzione dell'informazione, « notizia e non pedissequa riproduzione di una manifestazione », Trib. Roma, 21 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, I, 2318. Come si è detto la problematica è ora disciplinata dall'art. 5, comma 2, della L. n. 422 del 1993, norma che, tra l'altro, permette di evidenziare come non sia più sostenibile la tesi, a volte sostenuta, circa la sussistenza di un divieto generalizzato di ripresa televisiva, sul punto, si rinvia a O. TROIANO, *Il « diritto » sullo spettacolo*, cit., 155, il quale richiama anche la tesi di A. MUSSO, *op. ult.*, cit., 493, a parere del quale l'inserimento di brevi riprese dell'evento sportivo, all'interno di

La questione in esame viene affrontata e risolta mediante il ricorso ad un procedimento argomentativo poco esplicito dal giudice, il quale presta in tal modo il fianco ad osservazioni critiche da parte della dottrina²², la quale evidenzia che non è dato comprendere come il riconoscimento della libertà di iniziativa economica privata possa incidere nel senso della configurabilità dei diritti in esame in termini di diritti assoluti, piuttosto che relativi, né sia chiaro perché tali diritti assoluti siano assimilabili al diritto d'autore.

L'impostazione seguita in tale pronuncia ha trovato successivo consenso in altra decisione resa dal medesimo organo giudicante nel dicembre 1992, in occasione di una controversia insorta tra l'emittente televisiva Teleroma 56 e la Lega Nazionale Professionisti, in merito alla trasmissione di informazioni e immagini relative alle partite di Campionato giocate dalle squadre della capitale²³. In particolare, nel caso di specie, la Lega Nazionale Professionisti aveva posto delle limitazioni all'emittente circa l'accesso e lo sfruttamento a tali eventi (limiti temporali in ordine alla durata e al momento della riproducibilità televisiva delle immagini) ritenute da quest'ultima lesive del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito.

La contesa dunque porta, ancora una volta, a discutere circa la sussistenza o meno in capo all'organizzatore di uno spettacolo sportivo di uno *ius excludendi* verso i terzi, che intendano riprendere la manifestazione stessa al fine della diffusione televisiva. Rigettando il ricorso, nella pronuncia si evidenzia che «l'organizzatore della gara ha la totale e incondizionata disponibilità di qualsiasi facoltà concernente lo sfruttamento economico dello spettacolo stesso», con il conseguente corollario della «possibilità di porre qualsiasi limitazione o regolamentazione all'accesso e allo sfruttamento dello spettacolo ivi compresa (...) la fissazione di precisi limiti di tempo» e ciò sia per quanto concerne la durata della ripresa, che il momento della diffusione della stessa.

Ma è incidentalmente che si ritrova l'affermazione più interessante. L'autorità giudicante, infatti, dopo avere confermato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito relativamente alla «piena liceità delle limitazioni imposte in generale dall'organizzatore di spettacoli sportivi alla ripresa o alla radioteleddiffusione degli stessi», per quanto in modo succinto, si pronuncia anche in merito alla questione del fondamento giuridico del diritto dell'organizzatore, inquadrandolo in «una situazione giuridica di carattere assoluto ancorabile alle norme della legge 633/1941 [l.d.a.]»²⁴, dopo aver scartato l'opposta tendenza volta a considerarlo «come diritto di iniziativa economica la cui violazione costituirebbe concorrenza sleale»²⁵.

un servizio giornalistico, ben potrebbe considerarsi «citazione» in senso tecnico, ex art. 70, comma 1, l.d.a.; sottolinea l'utilità del richiamo all'art. 70 l.d.a. in materia anche il Trib. Roma, nell'ordinanza del 31 marzo 2003, cit.

²² Cfr., F. MORESE, *op. ult.*, cit., 142; E. Poddighe, *ivi*, 8 ss.

²³ Si veda, Pret. Roma, 10 dicembre 1992, in *AIDA*, 1994, II, 222, con nota di S.[arti] e in questa *Rivista*, 1993, 695,

con nota di C. CHIOLA, *L'accesso allo stadio delle emittenti televisive*.

²⁴ Sul punto, in tal senso, cfr. T. STELLA, *Sul diritto di riproduzione degli spettacoli sportivi*, nota a Trib. Catania, 20 ottobre 1988, *Riv. dir. comm.*, 1990, 249 ss. e in particolare 256-257, ove osserva che la manifestazione sportiva «dovrebbe essere tutelata dal momento in cui l'attività creativa si esteriorizza e cioè quando viene eseguita».

²⁵ Seguono quest'ultima tesi invece,

Ancora una volta, tuttavia, viene prospettata un'ipotesi di inquadramento normativo non accompagnandola da motivazioni volte ad argomentarne la fondatezza. Nella pronuncia, infatti, si qualifica la situazione giuridica che fa capo all'organizzatore quale « assoluta », ma non se ne chiariscono le ragioni che vi sono sottese e neppure viene spiegato perché si tratterebbe di situazione « ancorabile alle norme della legge 633/1941 »²⁶.

4. La possibilità di applicare in materia la disciplina del diritto d'autore ha sollevato peraltro numerose perplessità sia in dottrina che in giurisprudenza, incentrate, principalmente, sul carattere non creativo dello spettacolo sportivo, cioè sulla considerazione che il gioco non ha carattere ideativo²⁷.

Significativa, al riguardo, una risalente ordinanza della Pretura di Roma²⁸ in cui si osserva come uno spettacolo sportivo non costituisca opera dell'ingegno in quanto « anziché frutto dell'umano intelletto, è la risultante di un gioco, sia pure intelligente, di contrasti di forze e di abilità, affidate alla preparazione tecnica e al caso »²⁹.

Analoghe riflessioni si ritrovano in dottrina³⁰.

In particolare tale tendenza pone l'accento sulla considerazione che nella manifestazione sportiva gli atleti partecipanti non traducono un preesistente progetto ideativo in finzione scenica, ma eseguono un'attività competitiva, strutturata secondo regole del gioco prefissate³¹. Schema di gioco che, secondo tale dottrina, non può essere considerato opera dell'ingegno, non avendo contenuti artistici o culturali ed essendo un insieme di regole articolate in forma essenziale, che non sono « opera » dei giocatori³².

Al riguardo viene anche sottolineato che, alla luce dei recenti sviluppi normativi, tali argomentazioni potrebbero apparire non in sintonia con le attuali tendenze legislative, che hanno sancito l'inserimento dei programmi per elaboratore tra quelli oggetto di tutela della legge sul diritto d'autore; tuttavia, dal momento che tale previsione è stata molto contestata per la sua irragionevolezza³³, si ritiene inopportuno *de iure condendo* l'ampliamento ulteriore dell'oggetto del diritto d'autore, al fine di

Trib. Roma, 21 luglio 1978, cit. e App. Roma, 10 novembre 1980, cit.

²⁶ Per rilievi critici, v., E. PODDIGHE, *op. ult.*, cit., 10, la quale evidenzia come tale tesi non abbia avuto ampio seguito, in quanto la dottrina prevalente che accoglie l'inquadramento del diritto in esame quale assoluto, adduce argomentazioni differenti, assumendo quale riferimento il diritto dell'imprenditore a fare propri i risultati dell'attività professionale esercitata.

²⁷ Così, C. CHIOLA, *L'accesso allo stadio delle emittenti televisive*, in questa *Rivista*, 1993, 700; analogamente, F. MORESE, *Manifestazione sportiva*, cit., 140 e nota 24 per richiami di dottrina e giurisprudenza; E. PODDIGHE, *op. ult.*, cit., 14 ss.; V. MENESINI, *Avvenimento sportivo e finzione scenica*, in *Dir. aut.*, 1982,

15 ss.; sul punto, anche M. ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, 47, nota 36.

²⁸ Pret. Roma, 15 novembre 1955, cit.

²⁹ Analogamente, più di recente, Trib. Milano, ord., 3 settembre 2003, cit.; App. Roma, 10 novembre 1980, cit.

³⁰ M. FABIANI, *Il diritto d'autore nella giurisprudenza*, cit., 2 ss. Si veda, A. MASTRORILLI, *Sport in « diretta », tra interessi pubblici e privati*, nota a Pretura di Roma, ordinanza 10 dicembre 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 516.

³¹ Cfr., A. MASTRORILLI, *op. cit.*, 516 ss.

³² In tal senso, recentemente, L. NIVARRA, *I « diritti esclusivi di trasmissione di eventi »*, cit., 34.

³³ Sul punto, v. nota 717.

inserirvi le competizioni calcistiche, stante i caratteri tutt'altro che assimilabili di queste ultime rispetto alle opere dell'ingegno³⁴.

A seguito di queste riflessioni, dunque, alcuni interpreti ritengono che la scelta di qualificare i diritti in questione come diritti d'autore sia principalmente frutto di una valutazione « *latu sensu politica* » diretta ad offrire ad alcuni soggetti una tutela di maggior respiro e più incisiva rispetto a quella che differenti discipline potrebbero garantire³⁵.

5. Accanto alla tendenza precedentemente esaminata, si segnala un altro orientamento che perviene a configurare ugualmente un diritto assoluto in capo all'organizzatore di un evento sportivo facendo perno, però, sul principio secondo cui ogni risultato dell'attività di impresa costituisce un bene, il cui sfruttamento commerciale è riservato all'imprenditore.

Secondo tale linea interpretativa, l'evento sportivo è il risultato di un'attività imprenditoriale che, in quanto tale — in base ad un principio immanente del nostro ordinamento giuridico, ricavabile dall'art. 41 Cost. o « all'insieme di norme di legge che compone un vero e proprio sistema di diritto dell'impresa »³⁶ — è suscettibile di sfruttamento economico esclusivo, attraverso l'imposizione di un corrispettivo per l'accesso nel luogo in cui si svolge e per la concessione onerosa delle diverse e autonome forme di sfruttamento di cui è suscettibile³⁷.

Si riconosce quindi che all'ente organizzatore spetti un diritto di utilizzazione economica e, dunque, un potere dispositivo sullo spettacolo sportivo. Conseguenza di tale assunto è ritenere che le emittenti televisive che accedano al luogo in cui esso si svolge, effettuando riprese televisive, realizzino un'invasione della sfera giuridica altrui e un'appropriazione dell'altrui prodotto, « concettualmente non lontana da un esproprio »³⁸,

³⁴ Cfr. E. Poddighe, *op. ult.*, cit., 22-23.

³⁵ Si veda, E. Poddighe, *op. ult.*, cit., 15, che osserva come tale opzione conduca a invertire i termini del ragionamento giuridico, pervenendo a risultati insoddisfacenti, in quanto, secondo l'autrice, si parte da quello che dovrebbe rappresentare il risultato finale dello stesso, ossia l'individuazione dello strumento rimediabile applicabile, pervenendo a qualificare in termini di assolutezza i diritti televisivi.

³⁶ Così, Trib. Roma, ord, 21 luglio 2003, cit.

³⁷ In tal senso, App. Roma, 20 gennaio 1961, cit., poi cassata da Cass. 29 luglio 1963, n. 2118, cit.; v. anche, Trib. Roma, ord, 31 marzo 2003, cit., confermata in sede di reclamo, con l'ordinanza collegiale del 21 luglio 2003, cit., ove in particolare si afferma che « è ormai pacifica in giurisprudenza (...) la natura di imprenditore collettivo delle società sportive (...) e tra queste delle società calcistiche, che organizzano fattori di produzioni e scambio

di servizi connessi con lo sport del calcio » che esse dunque « sono soggetti giuridici di un vero e proprio diritto all'esercizio della impresa, protetto dall'ordinamento, a prescindere dal rango della sua fonte, costituzionale, in forza dell'art. 41 della Costituzione, o ordinaria, costituita dall'insieme di norme di legge che compone un vero e proprio sistema di diritto dell'impresa » e che « a tale diritto può ben attribuirsi carattere di assolutezza » quindi si conclude che tale diritto d'impresa consta « di un fascio di facoltà, tra cui quella di sfruttamento economico delle utilità che derivano dai servizi resi, e nel caso di società sportive, essendo notorio che la competizione, soprattutto per gli sports più popolari, come quello del calcio, si traduce in spettacolo, (...) della facoltà di utilizzare sotto ogni aspetto il remake delle partite di calcio giocate dalle squadre da esse organizzate »; in dottrina, v. F. Morese, *Manifestazione sportiva*, cit., 139 e *ivi* riferimenti.

³⁸ Così, App. Roma, 20 gennaio 1961, cit., 522.

che sarebbe legittimamente esercitabile solo a seguito di convenzione tra le parti.

La tendenza delineata riconosce pertanto all'organizzatore di un evento sportivo un diritto di sfruttamento economico del risultato della propria attività organizzativa e una connessa tutela di carattere assoluto, idonea ad escludere i terzi dall'utilizzazione dell'evento stesso. Diritto da esercitarsi in ogni forma e modo, naturalmente, in conformità e adeguatamente alle caratteristiche del « prodotto » stesso; quindi, attuabile anche mediante la concessione a terzi del diritto di riprendere e trasmettere l'evento stesso, con il mezzo televisivo o con altro sistema.

In base all'impostazione delineata l'attività organizzativa dello spettacolo sportivo, intesa come attività imprenditoriale, quindi, come organizzazione di mezzi materiali, lavoro e investimento di cospicui capitali, costituisce il fondamento del riconoscimento in capo all'organizzatore di un diritto di sfruttamento economico esclusivo relativo allo spettacolo stesso.

Per quanto, per lungo tempo, riscontri legislativi in questo senso, volti a riconoscere tale diritto all'organizzatore, non fossero rinvenibili nel nostro ordinamento — attualmente, come si è visto, sussiste una disciplina anche se limitata agli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e alle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale³⁹ — si è cercato comunque di giustificarne l'attribuzione, sulla base della considerazione della sua rispondenza a principi di equità⁴⁰.

In una risalente pronuncia questo aspetto viene espressamente affrontato e risolto mediante l'osservazione che, in assenza di una disciplina particolare, i diritti degli organizzatori debbano essere inclusi « nella grande e vasta disciplina dell'impresa per la produzione di servizi », di modo che si riconosce spettare all'organizzatore « tutti i diritti di sfruttamento economico dell'impresa » tra cui quello della ripresa cinematografica dell'avvenimento sportivo « che è un aspetto particolare dello sfruttamento economico delle gare stesse »⁴¹.

La tesi, sostenuta da alcune pronunce giurisprudenziali⁴², è variamente condivisa da una parte della dottrina⁴³, la quale, in particolare, sottolinea la rispondenza ai più basilari principi di giustizia sostanziale ed equità l'attribuzione del prodotto dell'attività imprenditoriale all'imprenditore stesso⁴⁴, nonché evidenzia la riconducibilità di tale opzione, da considerarsi quale principio immanente al nostro ordinamento giuridico, alla libertà di iniziativa economica privata, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost.

³⁹ Si tratta del, già citato, D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9.

⁴⁰ Si veda, R. BORRUSO, *op. ult.*, cit., 17.

⁴¹ In tal senso, Trib. Roma, 28 marzo 1959, cit.

⁴² Tale ipotesi ricostruttiva, volta a riconoscere un diritto assoluto all'organizzatore di manifestazioni sportive sul « prodotto » della sua attività, ha origini piuttosto risalenti, v., Trib. Roma, 28 marzo

1959, in *Foro it.*, 1959, I, 1213 ss.; App. Roma, 20 gennaio 1961, cit.; Trib. Catania, 20 ottobre 1988, cit.; più di recente, Trib. Roma, ord. 31 marzo 2003 e 21 luglio 2003, cit.

⁴³ Si veda, R. BORRUSO, *La tutela dello spettacolo sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1966, 21; E. SANTORO, *Manifestazioni sportive e cronaca televisiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 46.

⁴⁴ Cfr., R. BORRUSO, *ivi*, 16-17.

6. A fondamento del riconoscimento a favore dell'organizzatore di una manifestazione sportiva di un diritto di carattere assoluto sono state formulate anche ulteriori ipotesi ricostruttive, dirette a superare alcuni dei rilievi critici che erano stati avanzati con riferimento alle tesi precedentemente delineate.

Si tratta della tesi che, per ovviare ad alcuni punti di criticità che tale impostazione presenta⁴⁵, pur pervenendo alla medesima conclusione, ossia al riconoscimento di un diritto di carattere assoluto in capo all'imprenditore sportivo, segue una differente impostazione, spostando l'accento dal « prodotto » al « servizio » e affermando che l'organizzazione di un evento sportivo costituisce, appunto, un servizio, che è « percepito dagli spettatori »⁴⁶.

L'appropriazione di qualsiasi forma di sfruttamento connessa alla percezione dell'evento da parte del pubblico, si configura come appropriazione, sotto il profilo economico, dell'essenza stessa di tale servizio.

Necessario corollario di questa impostazione è il riconoscimento di un diritto del produttore del servizio di evitarne l'indebita appropriazione da parte di terzi, in quanto appropriazione di « pregi » altrui, ex art. 2598, n. 2 c.c., ciò in quanto si ritiene essere indubbio il « pregio » che, a propria cura e spese, l'organizzatore consegue nel realizzare il « prodotto » in parola⁴⁷. Tutela che, seguendo tale tendenza, verrebbe ad essere concessa « senza bisogno dello specifico riconoscimento di un diritto esclusivo in tale direzione, discendendo esso in via naturale dall'essenza stessa del diritto di proprietà e d'impresa ex artt. 41 e 42 Cost »⁴⁸.

In conclusione, secondo tale orientamento, ogni evento, in quanto destinato alla visione da parte del pubblico come sua principale finalità e appositamente organizzato per questo con sforzi rilevanti, dovrebbe essere con-

⁴⁵ Quale, in particolare, il riconoscimento di un diritto assoluto su un bene immateriale « innominato », cfr. A. MUSSO, *op. ult.*, cit., 477.

⁴⁶ Si veda, A. MUSSO, *op. ult.*, cit., 479 ss.; nonché, P. AUTERI, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà di informazione*, in *AIDA*, 2003, 189 ss. e 197-198, che ritiene trattarsi di « servizio suscettibile di essere prestato dietro corrispettivo in esecuzione di contratti di scambio », escludendo che possa trattarsi di un bene immateriale, stante il (presunto) principio di tipicità dei diritti di proprietà intellettuale. Quest'ultimo autore tuttavia esclude che nella legislazione vigente l'organizzatore sportivo abbia un diritto esclusivo di opporsi alla ripresa e alla diffusione delle immagini della manifestazione, accogliendo la tesi c.d. « contrattualistica » (al riguardo, v. par. successivo).

⁴⁷ In tal senso, cfr. Trib. Roma, ord. 31 marzo 2003, cit.; Trib. ord. Verona, 11 marzo, 2003, cit.; circa la possibilità di ricorrere in materia all'art. 2598, n. 2, in senso critico, v. P. AUTERI, *op. ult.*, cit., 194 e *ivi* richiami, il quale osserva che il ri-

ferimento a tale fattispecie al fine di regolare tale problematica sia frutto di fraintendimento in quanto è pacifico che appropriazione di pregi, ai sensi di tale norma, sia « allegazione, in una comunicazione rivolta al mercato, che la propria impresa o i propri prodotti presentano i "pregi" propri dell'impresa o dei prodotti di un concorrente »; analogamente, U. PATRONI GRIFFI, *I diritti di trasmissione di highlights*, in *AIDA*, 2003, 218 ss., 228, nota 34, ove sottolinea che « Gli atti di vanteria (...) per insegnamento comune, non concernono l'appropriazione materiale del pregio del prodotto altrui, ma riguardano l'attribuzione pubblicitaria di pregi particolari posseduti dai prodotti dei concorrenti (cfr. per tutti P. DI TULLIO, sub. Art. 2958, in *Commentario breve al diritto della concorrenza*, P. MARCHETTI-L.C. UBERTAZZI (a cura di), Padova, 1997, 531 ss.) Lo sfruttamento abusivo dell'evento sportivo, invece, priva il titolare di una delle utilità economiche che è possibile trarre dal servizio da esso prodotto ».

⁴⁸ A. MUSSO, *op. ult.*, cit., 479 e *ivi* richiami.

siderato come un « servizio di spettacolo », conseguentemente, la sua diffusione radiotelevisiva non autorizzata da parte di terzi, integrando l'appropriazione del pregio più consistente, quale la diffusione al pubblico, rappresentante l'essenza stessa del valore economico del servizio stesso, sarebbe giuridicamente equiparabile all'indebito impossessamento di un bene materiale altrui e, dunque, illecita.

Tesi che suscita qualche perplessità in quanto nel tentativo di individuare una tutela per l'organizzatore delle manifestazioni sportive, vista la difficoltà di qualificare giuridicamente la manifestazione stessa, in mancanza di una espressa disciplina di applicazione, si viene involontariamente a quasi « oggettivare » l'attività di quest'ultimo, quale « servizio di spettacolo ».

Ma affermare che elemento « naturale » dello sfruttamento di un evento sportivo, organizzato come « servizio di spettacolo », sia un diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, non tiene conto come quest'ultimo diritto abbia un oggetto che non è il servizio stesso. Oggetto delle riprese televisive infatti non è il servizio di spettacolo, bensì lo spettacolo stesso, quale bene immateriale.

Peraltro, nel concetto di servizio assume rilevanza il fruitore dello stesso, si potrebbe affermare quasi che il cliente destinatario sia « strutturalmente » necessario al concetto stesso. Nel caso dello spettacolo sportivo invece il fruitore è in ombra, ciò che rileva è il fatto oggettivo dell'evento, prescindendo dall'esistenza dei fruitori, che sono esterni ed eventuali rispetto all'evento stesso. Esso cioè rileva in sé, come un quadro, che rileva oggettivamente anche se non c'è un fruitore.

A ben vedere, il « servizio di spettacolo » rappresenta il mezzo, il cui fine (l'oggetto) è il bene-spettacolo. Il servizio allestito dall'organizzatore della manifestazione sportiva infatti è strumentale rispetto alla prestazione principale, individuabile nello scopo perseguito, ossia nel bene-spettacolo.

Del resto la cessione del diritto di sfruttamento televisivo del « servizio di spettacolo » ha un oggetto che non è certo il « servizio », ma sono le immagini del « risultato » del servizio. Da una parte si nega l'esistenza di un bene, dall'altra si riconosce l'esistenza di un diritto, senza individuarne chiaramente l'oggetto.

È chiaro che, al di là dell'uso delle parole, lo sfruttamento televisivo non può che riguardare i « risultati » del servizio, non certo il servizio che si è esaurito con l'organizzazione e la predisposizione dei mezzi per consentire lo svolgimento dell'evento sportivo. Nella sostanza, la tesi finisce per riconoscere rilievo ad un bene immateriale, lasciandolo nell'indeterminatezza.

7. Altri interpreti, collocandosi su una posizione critica circa l'orientamento richiamato, hanno contestato nettamente la configurabilità dei diritti sugli eventi sportivi in termini di diritti assoluti, indicando un diverso percorso argomentativo, che muove da una prospettiva di carattere contrattualistico⁴⁹.

⁴⁹ Si veda, P. AUTERI, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive*, cit., 197-

198; D. PETTITI, *In tema di riproduzione cinematografica della gara sportiva*, cit.,

Tale diversa tendenza riconosce che un potere di esclusione possa sussistere in favore di colui che appresta l'evento sportivo, ma solo sulla base di un rapporto contrattuale, fonte di obblighi di *non facere*, intercorrente tra quest'ultimo e gli spettatori⁵⁰. Si viene quindi ad affermare che l'organizzatore possa vantare sull'evento solo un diritto di carattere relativo, da esercitarsi mediante lo strumento contrattuale⁵¹.

L'organizzatore dunque avrebbe diritto di condizionare l'accesso al luogo (necessariamente chiuso) in cui si svolge l'evento all'obbligo di non effettuare riprese e, conseguentemente, in caso di inottemperanza, il contravventore si troverebbe a dover rispondere per inadempimento contrattuale. Diversamente, in assenza della previsione di uno specifico obbligo di astensione dall'attività di appropriazione delle immagini dello spettacolo, i terzi sarebbero liberi di effettuare riprese a qualsiasi fine, tanto personale che commerciale.

È evidente peraltro che, portando a sviluppo questa teoria, ne consegue che, qualora lo spettacolo sia effettuato in luogo aperto al pubblico, l'organizzatore non avrebbe alcuna possibilità di escludere le riprese altrui, non sussistendo in tal caso alcun rapporto contrattuale « sottostante » valido a legittimare il suo potere di esclusione⁵².

In altre parole, come espressamente precisato da coloro che sostengono questa ricostruzione, l'elezione a luogo di svolgimento di una manifestazione di uno spazio aperto comporterebbe di fatto un'implicita rinuncia al potere di precludere ai terzi la visione diretta dell'evento e, conseguentemente, anche quella « indiretta », tramite sistemi di riproduzione e trasmissione⁵³.

Viceversa, la scelta di un luogo chiuso di per sé non significherebbe esclusione agli spettatori della possibilità di registrare e trasmettere le immagini dello spettacolo, anche a fini economici. La volontà contraria dell'organizzatore non si potrebbe cioè argomentare dalla semplice scelta di allestire la gara al chiuso. L'illegittimità di tale attività di sfruttamento economico potrebbe essere affermata solo a seguito di espressa previsione contrattuale diretta a sancire il divieto di effettuare riprese.

Conclusioni che destano non poche perplessità, per una serie di considerazioni. Sostenere che l'elezione a sede dello spettacolo di uno spazio aperto al pubblico sia dimostrazione che l'organizzatore abbia « rinunciato a tutelarne in ogni modo la visibilità immediata, e quindi anche differita »⁵⁴, non tiene conto, innanzitutto, che non sempre la scelta di una sede per l'allestimento di uno spettacolo sportivo è volontaria, nel senso che non tutti gli sports possono svolgersi in luoghi chiusi (si pensi ad una gara ciclistica), quindi, non ha senso motivare la tesi richiamando una presunta rinuncia implicita allo sfruttamento economico, che alla luce di tale riflessione appare poco plausibile; peraltro, ciò significherebbe che in relazione a certe tipologie di manifestazione l'organizzatore non potrebbe mai realizzarne uno sfruttamento economico, conclusione che suscita seri dubbi. Inoltre, tale tendenza perviene addirittura ad affermare

486 ss.; A. GIANNINI, *Sulla tutela delle manifestazioni sportive*, cit., 265 ss.

⁵⁰ In tal senso, Cass. 29 luglio 1963, n. 2118, cit.

⁵¹ V., P. AUTERI, *op. ult.*, cit., 198.

⁵² Sul punto, A. MUSSO, *Titolarità e*

trasferimento dei diritti radiotelevisivi, cit., 476 e *ivi* richiami.

⁵³ Si veda, D. PETTITI, *In tema di riproduzione cinematografica della gara sportiva*, cit., 489.

⁵⁴ Così, D. PETTITI, *ivi*, 489.

che la legittimità delle riprese da parte dei terzi possa essere riconosciuta anche nel caso di luogo parzialmente aperto, ovvero qualora il luogo pur chiuso permetta ai terzi di effettuare le riprese dall'esterno⁵⁵, in tal modo contraddicendosi. Infatti, da un lato si afferma che la scelta del luogo aperto implichi rinuncia implicita allo sfruttamento economico dello spettacolo, dall'altro si sostiene che la ripresa dall'esterno di un luogo chiuso sia legittima, mentre, alla luce delle precedenti osservazioni, si dovrebbe concludere che la scelta del luogo chiuso sia segno della volontà di sfruttamento economico dello spettacolo stesso, con le conseguenze che se ne dovrebbero trarre nel caso di riprese da parte di terzi.

Affermazioni talmente contraddittorie che risulta difficile poter condividere.

Tra le prime pronunce in tal senso orientate, interessante è quella della Pretura di Roma del 1955⁵⁶ in cui dovendo affrontare la questione circa la legittimità, alla luce del diritto di cronaca e d'informazione, delle limitazioni imposte agli organi di informazione dall'organizzatore di un evento sportivo si viene appunto a negare la natura assoluta del diritto vantato da quest'ultimo sull'evento.

Nella sentenza si conclude affermando l'illegittimità di qualsiasi limitazione imposta dall'organizzatore dell'evento sportivo alla libertà di informazione; dunque non solo non possono essere posti limiti o vincoli all'accesso al luogo in cui l'evento si svolge, ma anche non è possibile cedere diritti di esclusiva in ordine alle riprese dell'evento in quanto si tratterebbe di atti lesivi dei diritti dei terzi, che ne risulterebbero esclusi.

Questa linea interpretativa viene esplicitata, anche se non condivisa fino alle sue estreme conseguenze, in una successiva decisione della Suprema Corte, relativa ad una controversia che opponeva il CONI ad imprese cinematografiche⁵⁷.

Nel caso di specie, erano state inserite in un cinegiornale alcune riprese filmate di una gara di ciclismo su strada, evento di cui era stata ceduta l'esclusiva per la ripresa cinematografica ad uno studio fotografico, il quale agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Nella sentenza si esclude che l'organizzatore vanti un diritto di proprietà sull'evento sportivo e, di conseguenza, uno *ius excludendi* verso i terzi, nonché, un diritto di trasferire in via esclusiva il diritto di sfruttamento economico mediante riprese televisive dello stesso⁵⁸.

⁵⁵ In tal senso, v., Cass. 29 luglio 1963, n. 2118, cit.; nonché, in dottrina, D. PETTITI, *ivi*, 488 ss., il quale sostiene sul punto che la circostanza che la manifestazione sia destinata al pubblico, impedisce l'invocabilità « di una privacy che non sussiste, anche perché l'attività è visibile, per quanto imperfettamente, dall'esterno del recinto », in realtà la questione non è il diritto alla privacy, quanto la circostanza che il soggetto abbia « chiuso » il bene per sfruttarlo economicamente, dunque esattamente il contrario di quella implicita rinuncia al suo sfruttamento economico che viene riconosciuta sussistere in caso di scelta di luogo aperto; sul punto, per ul-

teriori rilievi critici, v., E. PODOGHE, *op. ult.*, cit., 77, nota 13.

⁵⁶ Pret. Roma, 15 novembre 1955, cit.

⁵⁷ Si tratta di Cass. 29 luglio 1963, n. 2118, cit.

⁵⁸ Sul punto, cfr., A. GIANNINI, *Sulla tutela delle manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, I., 266, che prospetta una tesi « estrema » — ossia che l'organizzatore non abbia alcun diritto sulla manifestazione e, quindi, non possa concedere a terzi né in via esclusiva, né concorrenziale, la ripresa televisiva della stessa e nemmeno possa esperire l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di coloro che abbiano conseguito

Nella sentenza si evidenzia che la gara è uno spettacolo suscettibile come tale di sfruttamento economico attraverso rapporti di carattere obbligatorio con gli spettatori ammessi ad assistervi, ma l'organizzatore non è né autore, né proprietario dell'evento, né esso è un bene immateriale, in quanto i beni immateriali costituiscono un numero chiuso.

Quindi si riconosce che in quanto il CONI provvede al conseguimento dei suoi fini con il ricavato degli eventi sportivi, che organizza o coordina, può inibire o condizionare al suo assenso, nell'ambito di recinti (stadi, campi sportivi, piscine, teatri) cui si accede con biglietto d'ingresso, le riprese fotografiche o cinematografiche da parte degli spettatori, ma ciò incide nel rapporto contrattuale e, dunque, personale; esso tuttavia non può vietare ai terzi tali riprese dall'esterno di quei recinti, anche se eseguite a scopo di lucro e, in particolare, se eseguite da emittenti televisive, in quanto non lesive di alcun suo diritto; ciò perché, non esiste in capo all'organizzatore « un diritto assoluto all'utilizzazione esclusiva della gara, considerato come un bene, tutelabile *erga omnes* ».

In base a tale orientamento, dunque, l'organizzatore non viene considerato titolare di un diritto sull'evento, ma soltanto di diritti di natura obbligatoria, esercitabili nei confronti dei singoli spettatori contraenti⁵⁹.

Non è però chiaro l'oggetto di tali diritti.

Dalle affermazioni della dottrina che segue questa tendenza sembrerebbe doversi concludere, necessariamente, che il rapporto abbia ad oggetto l'accesso al luogo in cui lo spettacolo è allestito secondo le modalità stabilite contrattualmente, non essendo riscontrabile, a detta di tali autori, un bene, giuridicamente rilevante.

I poteri dominicali sul campo di gara, infatti, avendo ad oggetto il campo sportivo, solo indirettamente e di fatto si traducono in una tutela dell'organizzatore dell'evento; di per sé, infatti, il diritto di proprietà sul luogo di gara non permette di ricondurre alcuna tutela in tal senso.

Tuttavia è innegabile che il contratto di « accesso all'evento » ha ad oggetto l'evento — quale bene immateriale — e non l'accesso al luogo in cui esso si svolge, che è solo strumentale per poter « accedere » all'evento. Del resto, in tanto sussiste un interesse del pubblico ad accedere al luogo in cui è allestito un evento sportivo (stadio, pista) in quanto in quel luogo vi si svolga l'evento sportivo.

In realtà, sicuramente ha natura obbligatoria il rapporto con il quale l'organizzatore ammette lo spettatore alla manifestazione, circostanza

un vantaggio economico dalle riprese televisive di una manifestazione svoltasi in luogo chiuso — ma a ben vedere, si tratta di conclusione più coerente con l'assunto (che non si condivide) che la manifestazione sportiva non costituisca un bene immateriale; in tema di ingiustificato arricchimento, in tal senso, v., per tutte, Cass. 27 ottobre 1977, n. 4625, in *Giust. civ.*, 1978, I, 500 con nota di M. AMMENDOLA, *Note in tema di protezione dei sistemi di gioco*, cit. (e in *Dir. aut.*, 1978, 561, con nota di O. CAROSONE, *Ancora sul tema della tutela di idee e giochi*), in cui viene rigettata l'azione di ingiustifi-

cato arricchimento in quanto non si riscontra nell'oggetto della tutela richiesta quella « sia pur attenuata consistenza giuridica, la quale comunque rappresenta l'indeclinabile condizione per configurare il rapporto depauperamento-aricchimento posto al centro della disciplina di cui all'art. 2041 cod. civ. »; sul tema dell'arricchimento ingiustificato, in genere, cfr. L. BARBIERA, *L'ingiustificato arricchimento*, Napoli, 1964, *passim*.

⁵⁹ Per analoghe riflessioni critiche, cfr. E. Poddighe, *op. ult.*, cit., 85; nonché, O. Troiano, *Il « diritto » sullo spettacolo sportivo*, cit., 162-163.

che tuttavia suppone un suo diritto di ammetterlo o meno, diritto che non può non derivare dall'essere la manifestazione il risultato della sua attività⁶⁰.

Seguendo tale tesi peraltro non si giustifica il riconoscimento della validità (non già dell'opponibilità) di quei contratti con cui l'organizzatore riconosca a terzi il diritto di effettuare riprese televisive⁶¹. Da un lato si esclude la rilevanza dell'evento, quale bene in senso giuridico, dall'altro si afferma la validità di un contratto diretto a trasferire un diritto di sfruttamento economico dello stesso laddove, in realtà, necessariamente si dovrebbe concludere che la corrispettiva prestazione patrimoniale sia priva di giusta causa e il contratto, quindi, nullo per inesistenza dell'oggetto o della causa.

Affermare la validità di un contratto con cui si regolano gli interessi dei contraenti in relazione all'evento sportivo implica il riconoscimento della rilevanza giuridica di quegli interessi; significa, in altri termini, il superamento del riscontro della «meritevolezza di tutela» degli interessi che quel contratto è diretto a regolare; e, dunque, sottintende l'aver riconosciuto nell'oggetto di quel contratto l'idoneità a formare oggetto di diritti, dunque la sua rilevanza giuridica quale bene.

Si finisce altrimenti per riconoscere tutela ad un'attività, prescindendo da indagarne l'esito finale, cioè senza individuarne l'oggetto.

8. Emergono dunque profonde divisioni tra le diverse teorie, le cui differenti conclusioni, chiaramente, si sono riflesse sul piano della tutela che, a seconda della tesi accolta, si è ritenuto potersi riconoscere all'organizzatore dell'evento sportivo.

Come anticipato, in realtà, poiché l'esigenza era quella di accertare se sussisteva in capo all'organizzatore un diritto sull'evento sportivo sarebbe stato più opportuno preliminarmente verificare se l'evento sportivo fosse o meno tutelabile, quale bene in senso giuridico, in altri termini muovere dall'oggetto della pretesa tutela, per poi verificare quale fosse l'ambito di tale tutela.

Si sarebbe potuto riconoscere allora che indubbiamente l'evento sportivo non è di per se assimilabile ad un'opera dell'ingegno⁶². Tale è «ogni risultato raggiunto mediante il prevalente impiego delle facoltà della mente umana, ogni frutto di attività psichica».

Lo sviluppo dell'evento sportivo costituisce per tutti i terzi un avvenimento, un fatto, mentre per i protagonisti è un'attività. Questa non è sicuramente una creazione artistica, frutto di creazione intellettuale.

L'evento sportivo, infatti, è organizzato da un soggetto (l'organizzatore) e «svolto» da altri (i giocatori), ma non da questi «creato». Essi infatti

⁶⁰ In tal senso, G. OPPO, *op. ult.*, cit., 29-30 nota 89.

⁶¹ D. PETTITI, *op. ult.*, cit., 481 ss.; nonché, Cass. 29 luglio 1963, n. 2118, cit.; più in generale, sulla facoltà di cedere a terzi il diritto di utilizzazione economica dello spettacolo sportivo in tutte le sue forme (generalmente in via esclusiva e per un tempo determinato), v., Cons. Stato, sez.

IV, 17 febbraio 1999, n. 172, in *Foro it.*, 2000, III, 251, con nota di R. PARDOLESI e G. RESTA, *Di figurine da collezione, cartelli e trasferimento di monopolio*.

⁶² Nel senso che l'evento sportivo non presenta i tratti essenziali delle opere dell'ingegno, v. L. NIVARRA, *I «diritti esclusivi di trasmissione di eventi»*, cit., 34-35.

si limitano ad applicare le regole del gioco, scegliendo liberamente i comportamenti da seguire nello svolgimento del gioco, i quali sono ispirati da abilità tecniche e puntano ad un risultato pratico, quale quello della vittoria sportiva.

In realtà, l'attività dei giocatori non è attività creativa sotto il profilo intellettuale, ma attività atletica, finalizzata non alla produzione del bene immateriale, ma al conseguimento di un esito positivo della gara.

Tuttavia, concludere che l'evento sportivo non presenti i tratti delle opere dell'ingegno, non avrebbe implicato comunque, anche prima del D.Lgs. 9/2008, il dover escludere la sua natura di bene in senso giuridico⁶³,

⁶³ Quanto alla questione che è stata da sempre il vero ostacolo all'estensione della tutela del diritto d'autore agli eventi sportivi, ossia il principio della tipicità dei beni immateriali e della relativa tutela, da tempo la questione è stata affrontata e pienamente risolta dalla dottrina più attenta, la quale ritiene indubitabile che l'elenco dei beni immateriali sia aperto « potendo bene ammettersi un'opera dell'ingegno, a cui corrisponda un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, e sia perciò da considerare bene giuridico, benché non espressamente nominata. Il fondamento della sua rilevanza risulta dall'art. 12 della legge citata sul diritto d'autore e la disciplina applicabile è ovviamente quella della specie di beni immateriali che abbia un elemento di identità », cfr. M. COSTANTINO, *Contributo*, cit., 137; sul punto, cfr. L. NIVARRA, *I « diritti esclusivi di trasmissione di eventi »*, cit., 44, nota 30.

A ben vedere, « tipico » può ritenersi il bene-opera dell'ingegno, nel senso — limitato — che una « cosa » per potersi ritenere tale deve essere frutto di un'attività ideativa. Questo requisito, tuttavia, non sembra costituire il presupposto per il riconoscimento di un bene immateriale, il quale può esserci anche al di fuori di tale ipotesi, sul punto rinvio a R. FERORELLI, *Le reti dei beni nel sistema dei diritti. Teoria e prassi delle nuove risorse immateriali*, Bari, 2006, 133 ss. e in particolare, 182-192. Circa il valore di « regole generali » delle norme sul contenuto del diritto d'autore, v. M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, 2000, 480 e ivi riferimenti bibliografici. Peraltro, è seguendo tale impostazione che in passato si è ricondotta una tutela giuridica, ad esempio, ai *format* televisivi e agli *slogans* pubblicitari, cfr. F. TOZZI, *Il format televisivo: prospettive di tutela giuridica*, in *NGCC*, 2003, 429 ss. e ivi ampi richiami di dottrina e giurisprudenza; C. BERTI, *La tutela della ideazione pubblicitaria nella giurisprudenza civile e*

autodisciplinare, cit., 58 ss.; G. SAVINI, *Programmi e giochi televisivi*, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, 331 ss.

Per la non tassatività dell'elenco dei beni immateriali, ugualmente, M. ARE, *L'oggetto*, cit., 200, che evidenzia come l'appartenenza ad una categoria anche non esplicitamente elencata abbia importanza ai fini dell'accertamento della tutelabilità dell'opera, quando le produzioni che appartengono a tale categoria siano idonee in genere a soddisfare un interesse intellettuale uguale, analogo o comunque equivalente a quello di altre categorie esplicitamente protette o un interesse sempre intellettuale che, anche indipendentemente da ciò, possa essere ritenuto autonomamente apprezzabile; nonché, G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, cit., 30, nota 89, lett. c), il quale invece ritiene essere tipiche le opere dell'ingegno in quanto devono corrispondere al carattere « tipico » della creatività, ma che questo carattere non sia essenziale al bene immateriale, in quanto ontologicamente può esservi un bene immateriale anche al di fuori di tale ipotesi. Occorre evidenziare al riguardo che la giurisprudenza attualmente non sembra tuttavia aver superato l'alternativa tra idea creativa tutelata e idea non creativa sfornita di tutela pervenendo pertanto a tutelare solo opere creative; per tutte, ad esempio, in materia di *format*, Pret. Roma, 30 giugno 1988, in *Foro it.*, 1988, I, 911; anche se in alcuni casi il requisito della creatività viene interpretato estensivamente al fine di permettere di tutelare delle creazioni intellettuali atipiche, come in App. Milano, 17 marzo 2000, in *ALDA*, 2001, che riconosce come creativi i disegni realizzati per illustrare una pubblicazione di ricette di cucina; nonché, di recente, nel settore pubblicitario, Trib. Bari, 14 settembre 1999, in *quesa Rivista*, 2000, 455, con nota di R. DE MEO; circa la tutelabilità di un'ordinanza ministeriale, corredata da note di commento, in quanto si ritiene che siano tutelabili quei lavori che presentino quel minimo di originalità, che

in quanto bene idoneo a soddisfare interessi, esigenze e bisogni riconosciuti come meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico⁶⁴.

È noto che la qualificazione di una cosa, come bene, richiede, quale presupposto, che questa abbia una sua identità e sia strutturalmente e funzionalmente suscettibile di sfruttamento autonomo. L'evento sportivo è senza dubbio strutturalmente e funzionalmente suscettibile di utilizzazione autonoma, oltre ad avere (tale utilizzazione) un suo (rilevante) valore economico. Essa è il risultato di un'attività complessa e molteplice, apprestata da un soggetto a fini economici e commerciali, ma pur essendo funzionalmente collegata a tale attività, ne è strutturalmente autonoma.

Questa « cosa », in quanto costituisce il punto di riferimento di interessi e bisogni meritevoli di tutela, poiché giuridicamente rilevanti, è un bene (immateriale), il cui diritto di utilizzazione economica non può che spettare al soggetto che ha organizzato tale attività, trattandosi del risultato di questa attività⁶⁵.

Quest'ultimo ne potrà trarre tutte le utilità che esso, quale bene immateriale, è idoneo ad offrire, in ragione della funzione cui si riconduce la sua rilevanza giuridica⁶⁶. In particolare, si tratterà delle utilità ricavabili dallo sfruttamento patrimoniale del bene stesso, attuabile sia mediante la cessione del diritto di assistere allo spettacolo in via diretta, che in via indiretta, tramite la concessione del diritto di effettuarne riprese televisive.

9. A questo punto, richiamando la questione su cui è incentrata, come si è evidenziato in precedenza, la prevalente casistica giurisprudenziale

gli conferisca carattere creativo, Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Dir. aut.*, 1994, 599 ss, con nota di M. FABIANI, *Sul « minimum » di creatività richiesto per la protezione di testi normativi commentati*. In realtà, già la stessa legge d'autore riconosce tutela anche ad opere non prettamente creative. Si pensi, ad esempio, alle fotografie « semplici » (oggetto di diritto connesso) ed alle banche dati. L'art. 87 l.d.a., in materia di diritti relativi alle fotografie, è piuttosto sintetico, in quanto sembra far dipendere la tutelabilità della fotografia dal tipo di oggetto fotografato. In giurisprudenza, tuttavia, la tutela viene riconosciuta sulla base della finalità e della meritevolezza delle utilità espresse dalla fotografia, per cui se la fotografia è destinata a funzioni di sola documentazione si ritiene non tutelabile, mentre, qualora sia in grado di assolvere funzioni ulteriori (ad es. editoriale o di promozione commerciale) si ritiene tutelabile, tra tutte, Cass. 12 marzo 2004, n. 5089, in *AIDA*, 2005, 423; Id. 21 giugno 2000, n. 8425, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 136, con nota di F. SERPIERI, *Il carattere creativo delle opere fotografiche*; quanto alle fotografie non creative, per un'attenta analisi della questione, v., per tutti, G.M. UBER-

TAZZI, *La protezione delle fotografie in Italia*, in *Dir. aut.*, 1998, 50 ss.; mentre, per le banche dati, cfr., V. SPOLIDORO, *Il contenuto del diritto connesso sulle banche dati*, in *AIDA*, 1997, 45 ss.

⁶⁴ Cfr., G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti*, cit., 29 ss.

⁶⁵ Sul punto, diversamente, O. TROIANO, *op. ult.*, cit., 170, a parere del quale, per quanto l'esistenza di un diritto di sfruttamento esclusivo ha trovato negli ultimi tempi conferme e parziali riconoscimenti anche a livello legislativo, non sembra possibile, alla luce della normativa vigente, individuare il riconoscimento di un generalizzato diritto esclusivo dell'organizzatore di uno spettacolo sportivo sulle utilità economiche dallo stesso prodotte e neppure una tutela in termini di diritti assoluti, in via esclusiva, con conseguente *Monopol-schutz* di tali diritti ».

⁶⁶ Sul punto interessanti le linee guida approvate dall'AGCOM, il 14 maggio 2009, *Approvazione delle linee guida*, cit., le quali regolano la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a determinate competizioni calcistiche di carattere nazionale, attuando l'individuazione di tali beni.

in materia⁶⁷, cioè il problema della compatibilità tra il diritto di sfruttamento economico dello spettacolo e il diritto d'informazione e di cronaca, è chiaro che sarebbe stato più facilmente risolto se fosse stato affrontato non sul piano del conflitto tra diritti, nel tentativo di individuarne i « limiti », bensì in termini di rapporto e partendo dall'individuazione del bene, che ne costituisce l'oggetto⁶⁸.

Ne consegue che non ha alcun rilievo il richiamo in materia del diritto di cronaca e d'informazione nelle ipotesi in cui l'attività del terzo si traduca nella ripresa e messa in onda dell'intera manifestazione « altrui »⁶⁹.

Giustamente è stato evidenziato che occorre distinguere tra riproduzione di uno spettacolo e notizia relativa al medesimo⁷⁰, in realtà la questione riguarda più che la riproduzione, il diritto di sfruttamento economico dello spettacolo.

Il diritto all'informazione risponde infatti, nella fattispecie in esame, all'interesse del pubblico a essere informato circa l'evento socialmente rilevante e ha ad oggetto la notizia (dati, immagini⁷¹) dell'evento, non l'evento stesso, o meglio, lo spettacolo, quale bene immateriale⁷².

La soluzione del problema, in altre parole, non è riposta tanto nella staticità o dinamicità delle immagini⁷³, né nel contenuto delle stesse e, nemmeno, nella circostanza che queste siano trasmesse in diretta o in differita⁷⁴, ma nell'individuazione dell'interesse tutelato⁷⁵.

⁶⁷ Si veda, Pret. Roma, 10 dicembre 1992, cit.; Pret. Roma, 18 settembre 1987, cit.; App. Roma, 10 novembre 1980, cit.; Trib. Roma, 30 giugno 1978, cit.; Pret. Roma 26 novembre 1977, cit.; Pret. Pescara, 20 settembre 1975, cit.; Cass. 29 luglio 1963, n. 2118, cit.

⁶⁸ Cfr., P. AUTERI, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive*, cit., 185 ss., 199-208 e ivi richiami di dottrina e giurisprudenza.

⁶⁹ Analogamente, G. OPPO, *ivi*, 29-30.

⁷⁰ Vedi, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il « diritto di accesso » per « brevi estratti di cronaca » degli eventi sportivi*, cit., 74, il quale, con riferimento al diritto di cronaca, richiama un concetto di meritevolezza, osservando, tra l'altro, che il diritto di cronaca non è attribuito per soddisfare irrisolvibili e insopprimibili pulsioni del cronista, bensì per assicurare al pubblico in generale la conoscenza di eventi meritevoli; nonché, M. FABIANI, *Diritto dell'emittente sulla ripresa televisiva di spettacolo sportivo e libertà dell'informazione*, in *Dir. aut.*, 1980, 173, il quale osserva che « la notizia dello spettacolo non rientra nella sfera di disponibilità dell'autore ».

⁷¹ Ma v., Trib. Roma, ord., 31 marzo 2003 e 21 luglio 2003, cit., in cui si afferma l'illegittimità della riproduzione di alcune immagini statiche di una manifestazione sportiva, osservando che « il diritto di informazione non può essere utilizzato per giustificare l'utilizzazione dello spettacolo

sportivo da parte di soggetti estranei all'organizzazione sportiva e spinto sino al punto di assicurare la libera diffusione in diretta di estratti significativi della manifestazione e della competizione sportiva, in quanto esso è finalizzato ad informare il pubblico dell'avvenimento, delle modalità del suo svolgimento, del suo esito ma non può consentire la riproduzione della manifestazione sportiva attraverso riprese filmate ed immagini diffuse durante lo svolgimento della gara »; per una fattispecie analoga, diversamente, v. Trib. Milano, ord, 14 luglio 2003 e 3 settembre 2003, cit.; sulla questione, alla luce dell'art. 5 D.Lgs. 9/2008 e, in particolare, alla disciplina del « diritto di accesso », v. ZENO-Zencovich, *Il « diritto di accesso » per « brevi estratti di cronaca » degli eventi sportivi*, cit., 75 ss.

⁷² Si veda, Pret. Vercelli, decreto, 1 giugno 1984, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 124; nonché, Pret. Roma, 26 novembre 1977, cit., in cui si legge che la diffusione della manifestazione per intero « andrebbe al di là dello scopo di cronaca per tradursi nella realizzazione di uno spettacolo televisivo che si porrebbe necessariamente in concorrenza non legittima con lo spettacolo attuato ».

⁷³ V., App. Roma, 10 novembre 1980, cit.

⁷⁴ Conformemente, Pret. Roma, 21 luglio 1978, cit.

⁷⁵ Al riguardo preme evidenziare come, relativamente agli spettacoli calcistici,

Il problema del « conflitto » tra i menzionati diritti dunque si risolve nella constatazione che l'organizzatore non può opporsi a tutte quelle attività di terzi che non siano lesive del suo interesse giuridicamente protetto, dunque, che non incidono sulle probabilità di guadagno ritraibili dall'utilizzazione economica del « bene-evento sportivo »⁷⁶.

Correlativamente, si è al di fuori dell'ambito tutelato dal diritto d'informazione quando l'attività dei terzi sia diretta a sfruttare il medesimo bene, ossia ad offrire la « fruizione » dell'evento e non solo « informazioni » (dati o alcune immagini) relative allo stesso⁷⁷.

10. A questo punto, passando ad esaminare, sia pur brevemente, gli ultimi sviluppi normativi, occorre richiamare, come si è anticipato, il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9⁷⁸. Tale decreto, dopo aver definito i diritti audiovisivi, come quei diritti esclusivi di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono, tra l'altro, « la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolge » (art. 2, comma 1, lett. o), ne attribuisce la contitolarità in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione e al soggetto organizzatore dell'evento (art. 3).

Esso, infine, dopo aver regolato altri aspetti della materia, introduce nella legge sul diritto d'autore, tra i diritti connessi, sotto la rubrica « Disposizioni di coordinamento », l'art. 78-*quater* il quale dispone che « Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106 e relativi decreti legislativi attuativi, si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili » (art. 28).

Dunque, ai diritti audiovisivi sportivi relativi agli eventi evidenziati ora si applicano, purché compatibili, le norme del diritto d'autore⁷⁹. Alcuna

vi siano dei regolamenti predisposti dalla Lega Calcio che fissano dei tempi massimi delle riprese, criteri temporali che limitando la durata della ripresa televisiva impediscono la lesione dell'interesse protetto; sull'argomento, O. TROIANO, *Il « diritto » sullo spettacolo*, cit., 147, nota 10.

⁷⁶ Perviene ad affermare che l'organizzatore sportivo non possa escludere la riproduzione di alcune immagini della manifestazione, anche P. AUTERI, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive*, cit., 203-205, il quale osserva l'infondatezza della pretesa contraria delle società di calcio. L'autore tuttavia ritiene che diversamente si debba concludere sotto il profilo della tutela contrattuale, in quanto, non sussistendo un generalizzato obbligo di fornire informazioni, l'emittente non potrebbe, salvo nelle ipotesi disciplinate dalla L. n. 422 del 1993, pretendere di entrare con tecnici e strumenti nei luoghi in cui si svolge la manifestazione allo scopo di effettuare il servizio informativo (ID., *ivi*, 207-208).

⁷⁷ Si veda, Pret. Roma, 10 dicembre

1992, cit., ove si osserva che « nulla ha a che vedere con l'informazione la radiocronaca o telecronaca diretta o differita dello spettacolo ».

⁷⁸ Per motivi di spazio non è possibile un esame dettagliato della normativa, per un approfondimento, si rinvia a L. NIVARRA, *I « diritti esclusivi di trasmissione di eventi »*, cit., 33-45; ZENO-ZENCOVICH, *Il « diritto di accesso » per « brevi estratti di cronaca » degli eventi sportivi*, in AIDA, 2008.

⁷⁹ Al riguardo, si veda la lettura critica di V. ZENO-ZENCOVICH, *La statalizzazione dei « diritti televisivi sportivi »*, cit., 695 ss. e, in particolare 706, il quale è colpito dall'irriflessiva applicazione dei delicati meccanismi ed istituti del diritto d'autore agli eventi sportivi. L'Autore sottolinea, tra l'altro, che « solo l'esperienza pratica potrà dire se e in che misura i due sistemi siano compatibili fra di loro e se invece si scontreranno dando luogo ad un incontro di pugilato o, peggio, ad una rissa ».

dottrina ha evidenziato che l'attribuzione della titolarità di tali diritti di per sé non consente di chiarire a quale « titolo » agli organizzatori competano tali diritti⁸⁰. Il richiamo in materia alla legge sul diritto d'autore, comunque, costituisce più che una traccia, permettendo di affermare senza incertezze l'accoglimento da parte del legislatore di quella tesi minoritaria che, come si è visto in precedenza, inquadrava il diritto sugli eventi sportivi nell'ambito di tale disciplina, come ipotesi « atipica » o quale diritto « connesso »⁸¹.

La normativa in esame, peraltro, riconoscendo espressamente in capo all'« organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi » la contitolarità « dei diritti audiovisivi », suppone l'aver ravvisato nell'oggetto di quei diritti l'idoneità a soddisfare interessi e bisogni meritevoli di tutela, in quanto giuridicamente rilevanti e, dunque, conferma la rilevanza giuridica dell'oggetto dei menzionati diritti, cioè degli eventi sportivi.

La funzione economico-sociale assolta dagli eventi sportivi oggetto di tale disciplina, quindi, è stata ritenuta dall'ordinamento meritevole di tutela, ai fini del riconoscimento di posizioni giuridiche soggettive in capo a tali soggetti. È possibile argomentare che la positiva valutazione di meritevolezza sia estendibile a tutti gli altri eventi sportivi in grado di assolvere alla medesima funzione, permettendo di affermare che trattasi di « cose » « che possono formare oggetto di diritti », ossia beni in senso giuridico.

⁸⁰ Vedi, F. VALENTI, *L'organizzatore quale autore della manifestazione sportiva. Notazioni critiche*, in *RFSM*, Palermo, 2008, I, 67.

⁸¹ Si rinvia a L. NIVARRA, *I « diritti esclusivi di trasmissione di eventi »*, *cit.*, 36 ss., il quale, pur sollevando numerose

perplessità in ordine all'assoggettamento dei diritti audiovisivi sportivi alle disposizioni della l.d.a. operato dal D.Lgs. 9/2008, evidenzia che con tale previsione il legislatore « ne ha sostanzialmente fatto dei diritti connessi ».